



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica Civiltà delle Pietre

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DEI
COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA "CIVILTA' DELLE PIETRE"

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 10 del 26/11/2016
Modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 14 del 29/06/2017

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI pag. 7

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI pag. 7

Art. 1 - Oggetto e procedure di approvazione pag. 7

Art. 2 - Modifica del Regolamento pag. 7

Art. 3 - Efficacia del Regolamento pag. 7

Art. 4 - Interpretazione del Regolamento pag. 8

Art. 5 - Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento pag. 8

CAPO II

SEDE - PRESIDENZA-SEGRETERIA pag. 8

Art. 6 - Sede dell'Assemblea pag. 8

Art. 7 - Presidenza dell'Assemblea pag. 9

Art. 8 - Segreteria dell'Assemblea pag. 9

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA pag. 10

CAPO I

INSEDIAMENTO - COSTITUZIONE - DURATA - PRIMI ADEMPIMENTI pag. 10

Art. 9 - Esercizio delle funzioni pag. 10

Art. 10 - Prima seduta pag. 10

CAPO II

GRUPPI ASSEMBLEARI pag. 11

Art. 11 - Composizione - Costituzione pag. 11

Art. 12 - Funzioni del capogruppo pag. 11

Art. 13 - Sede dei gruppi Assembleari - Mezzi pag. 12

Art. 14 - Conferenza dei capigruppo pag. 12

Art. 15 - Comunicazioni da soggetti esterni pag. 12

TITOLO III

DOVERI, DIRITTI, PREROGATIVE, POTERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA pag. 13

CAPO I

DOVERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA pag. 13

Art. 16 - Partecipazione alle sedute pag. 13

Art. 17 - Congedo	pag. 13
Art. 18 - Decadenza	pag. 13
Art. 19 - Obbligo del segreto	pag. 13
Art. 20 - Obbligo di astensione dalle votazioni	pag. 15

CAPO II

DIRITTI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA	pag. 15
Art. 21 - Prerogative dei componenti dell'Assemblea	pag. 15
Art. 22 - Diritto di informazione e di accesso agli atti	pag. 15
Art. 23 - Condizioni e limiti dell'esercizio del diritto di informazione	pag. 15
Art. 24 - Copia dei documenti	pag. 15
Art. 25 - Potere ispettivo	pag. 16
Art. 26 - Iniziative	pag. 16
Art. 27 - Emendamenti	pag. 16
Art. 28 - Consultazione degli atti e dei documenti	pag. 17
Art. 29 - Indennità di presenza e rimborso spese	pag. 17
Art. 30 - Copertura assicurativa	pag. 18
Art. 31 - Rinunce ed opzioni	pag. 18
Art. 32 - Dimissioni dalla carica	pag. 18
Art. 33 - Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica	pag. 19

TITOLO IV

<u>LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E L'ORDINE DEL GIORNO</u>	<u>pag. 19</u>
--	-----------------------

CAPO I

GLI AVVISI E LA CONSEGNA	pag. 19
Art. 34 - Convocazione e presidenza della seduta	pag. 19
Art. 35 - Convocazione del Presidente	pag. 19
Art. 36 - Convocazione su richiesta dei componenti e della Giunta	pag. 19
Art. 37 - Consegna dell'avviso di convocazione	pag. 20
Art. 38 - Contenuto dell'avviso di convocazione	pag. 21
Art. 39 - Termini per la convocazione dell'Assemblea	pag. 21
Art. 40 - Avviso al pubblico	pag. 21
Art. 41 - Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti	pag. 21

CAPO II

ORDINE DEL GIORNO	pag. 22
Art. 42 - Struttura e contenuto dell'ordine del giorno	pag. 22
Art. 43 - Iscrizione dei punti all'ordine del giorno	pag. 22
Art. 44 - Deposito e consultazione degli argomenti all'ordine del giorno	pag. 23
Art. 45 - Pareri delle commissioni	pag. 23

<u>TITOLO V - SEDUTE E DISCUSSIONI</u>	<u>pag. 24</u>
---	-----------------------

CAPO I

PREROGATIVE DEL PRESIDENTE	pag. 24
Art. 46 - Celebrazioni – Commemorazioni – Comunicazioni del Presidente	pag. 24
Art. 47 - Compiti e poteri del Presidente	pag. 24

CAPO II

SEDUTE	pag. 25
Art. 48 - Sede	pag. 25
Art. 49 - Sedute di prima convocazione	pag. 25
Art. 50 - Sedute di seconda convocazione	pag. 25
Art. 51 - Sedute segrete	pag. 26
Art. 52 - Sedute aperte	pag. 27
Art. 53 - Inizio della seduta	pag. 28
Art. 54 - Verifica del numero legale	pag. 28
Art. 55 - Comportamento dei componenti dell'Assemblea	pag. 28
Art. 56 - Comportamento del pubblico – Tumulto in aula	pag. 29

CAPO III

ORDINE DEI LAVORI	pag. 29
Art. 57 - Argomenti ammessi alla trattazione	pag. 29
Art. 58 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 29
Art. 59 - Norme per la discussione generale	pag. 29
Art. 60 - Termini per gli interventi.....	pag. 30
Art. 61 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 31
Art. 62 - Mozione d'ordine	pag. 31

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI AI LAVORI	pag. 31
Art. 63 - Ammissione di rappresentanti dell'Unione e di funzionari in aula	pag. 31
Art. 64 - Partecipazione di dirigenti e/o responsabili di servizio dell'Unione	pag. 32
Art. 65 - Partecipazione ai lavori del Segretario	

CAPO V

LE VOTAZIONI	pag. 32
Art. 66 - Nomina ed attribuzioni degli scrutatori	pag. 32
Art. 67 - votazione per divisione	pag. 33
Art. 68 - Astensione obbligatoria da attività collegate con l'Ente	pag. 33
Art. 69 - Maggioranze richieste	pag. 33
Art. 70 - Divieto di interventi durante le votazioni	pag. 34
Art. 71 - Esito delle votazioni	pag. 34
Art. 72 - Votazioni per il bilancio e i mutui	pag. 34
Art. 73 - Sistemi di votazione	pag. 34
Art. 74 - Votazione palese	pag. 34

Art. 75 - votazione segreta.....	pag. 35
Art. 76 - Astensione facoltativa.....	pag. 35
Art. 77 - Approvazione delle proposte.....	pag. 36
Art. 78 - Nomine di rappresentanti dell'Assemblea	pag. 36
Art. 79 - Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione	pag. 36

TITOLO V - FATTO PERSONALE - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI - RISOLUZIONI - ORDINI DEL GIORNOpag.37

CAPO I

FATTO PERSONALE - INTERROGAZIONI - RISOLUZIONI - INTERPELLANZE

.....	pag. 37
Art. 80 - Fatto personale.....	pag. 37
Art. 81 - Presentazione delle interrogazioni, mozioni, risoluzioni.....	pag. 37
Art. 82 - L'interrogazione	pag. 38
Art. 83 - Le interpellanze.....	pag. 38
Art. 84 - Norme comuni a interrogazioni e interpellanze.....	pag. 38
Art. 85 - Discussione delle interpellanze e trasformazione in mozioni.....	pag. 39

CAPO II

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNOpag. 39

Art. 86 - La mozione	pag. 39
Art. 87 - Svolgimento delle mozioni.....	pag. 40
Art. 88 - Emendamenti alle mozioni	pag. 40
Art. 89 - Ordini del giorno riguardanti mozioni	pag. 40
Art. 90 - votazione delle mozioni.....	pag. 40
Art. 91 - Ordini del giorno	pag. 41
Art. 92 - Ritiro di interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	pag. 41

TITOLO VI - LE DELIBERAZIONI E LE VERBALIZZAZIONIpag. 41

CAPO I

LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEApag. 41

Art. 93 - Chiusura della discussione: dichiarazioni di voto	pag. 41
Art. 94 - Rinvio della seduta ad altro giorno	pag. 42

CAPO II - LE VERBALIZZAZIONI pag. 42

Art. 95 - Redazione del verbale	pag. 42
Art. 96 - Contenuto del verbale	pag. 43
Art. 97 - Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale	pag. 44
Art. 98 - Pubblicazione delle deliberazioni.....	pag. 44
Art. 99 - Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni.....	pag. 44

TITOLO VII - PROCEDURE PARTICOLARI.....pag. 45

CAPO I

MOZIONE DI SFIDUCIA.....pag. 45

Art. 100 - Proposta di mozione di sfiducia.....pag. 45

TITOLO VIII - LE COMMISSIONI pag. 45

CAPO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO pag. 45

Art. 101 - Istituzione delle commissioni.....pag. 45

Art. 102 - Composizione ed elezionepag. 46

Art. 103 - Prima seduta e costituzione delle commissioni.....pag. 46

Art. 104 - Presidenza.....pag. 46

Art. 105 - Convocazione della commissione.....pag. 47

Art. 106 - Funzioni referenti delle commissioni.....pag. 47

Art. 107 - Funzione di indagine e studio e poteri di iniziativa.....pag. 48

Art. 108 - Funzioni redigenti.....pag. 48

Art. 109 - Potere delle commissionipag. 48

Art. 110 - Svolgimento dei lavori.....pag. 48

Art. 111 - Segreteria delle commissioni.....pag. 49

Art. 112 - Verbale delle sedute delle commissioni.....pag. 49

Art. 113 - Avvisi di convocazione e pubblicità delle sedute.....pag. 49

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI.....pag. 49

Art. 114 - Commissioni specialipag. 49

Art. 115 - Commissione speciale d'inchiesta.....pag. 50

TITOLO IX - NORME DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITA'pag. 50

CAPO I

RINVIO pag. 50

Art. 116 - Rinvio dinamicopag. 50

CAPO II

PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGOREpag. 51

Art. 117 - Entrata in vigore del Regolamentopag. 51

Art. 118 - Pubblicità del Regolamento.....pag. 51

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e procedure di approvazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" (di seguito denominata Unione) e delle commissioni Assembleari, nonché i diritti e le prerogative dei loro componenti, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto dell'Unione .
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL), alle Unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
3. L'approvazione e la modifica del presente Regolamento avviene con deliberazione assunta in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea assegnati.

Art. 2

Modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea su proposta di ciascun componente dell'Assemblea o del Presidente e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea assegnati.
2. L'abrogazione totale del presente Regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione di un nuovo Regolamento.

Art. 3

Efficacia del Regolamento

1. Il Regolamento dell'Assemblea entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e con la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.
2. I provvedimenti amministrativi degli organi dell'Unione non possono contenere disposizioni contrarie alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 4
Interpretazione del Regolamento

1. Il Regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle specifiche disposizioni dello Statuto dell'Unione.
2. Le eccezioni relative all'applicazione ed interpretazione di norme del presente Regolamento sollevate dai componenti al di fuori delle sedute dell'Assemblea, devono essere presentate in forma scritta al Presidente. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario di rilasciare un suo parere in merito e sottopone nel più breve tempo le eccezioni presentate, corredate da detto parere, all'Assemblea, che decide sulla fondatezza delle stesse con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. In occasione della prima revisione del Regolamento la norma oggetto di eccezione sarà opportunamente modificata o integrata secondo l'interpretazione datane dall'Assemblea a seguito del procedimento di cui al comma 2.
4. Le eccezioni relative all'applicazione ed interpretazione di norme del presente Regolamento sollevate dai componenti durante l'adunanza ed attinenti a norme da applicarsi nella trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta, riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori dell'Assemblea, rinvia la trattazione dell'eccezione a successiva adunanza e nel più breve tempo attiva la procedura di cui al comma 2.

Art. 5
Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento

1. Copia del Regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze dell'Assemblea e messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
2. Copia del Regolamento dovrà essere inviata dal Segretario a tutti i componenti dell'Assemblea eletti, in occasione della notifica dell'elezione.

CAPO II
SEDE - PRESIDENZA - SEGRETERIA

Art. 6
Sede dell'Assemblea

1. Le riunioni dell'Assemblea si effettuano presso la sede legale dell'Unione. Su disposizione del Presidente possono svolgersi anche nelle sale consiliari dei Comuni aderenti all'Unione o in altre sedi idonee a disposizione degli enti dell'Unione.
2. Il Presidente può disporre di riunire, in via eccezionale, l'Assemblea in luoghi diversi dalle sedi di cui al comma 1 e comunque nell'ambito del territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione, quando

sussistano particolari esigenze.

3. Nel caso previsto al comma precedente, la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai componenti sia garantito il regolare svolgimento delle proprie funzioni.

4. Nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell'aula riservata ai componenti dell'Assemblea. Oltre al Segretario e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza del revisore del conto, di funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti; possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute dell'Assemblea in qualità di relatori, i rappresentanti di istituzioni, i presidenti di aziende o enti dipendenti dall'amministrazione, i rappresentanti dell'Unione in altri enti.

5. Il giorno nel quale si tiene la seduta dell'Assemblea e per tutta la sua durata, all'esterno del palazzo sede dell'adunanza sono esposti la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera della Regione Lombardia e la bandiera dell'Unione Europea.

Art. 7

Presidenza dell'Assemblea

1. Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Unione.

2. Il Presidente ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei componenti dell'Assemblea, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente Regolamento.

3. A termini dello Statuto, il vicepresidente dell'Unione sostituisce il Presidente anche nella funzione di Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del vicepresidente, presiede l'Assemblea il componente più anziano di età. L'impedimento deve risultare da un documento formale, da fatto notorio o da comunicazione scritta.

4. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea, la convoca e la presiede ed è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni. Pertanto, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute Assembleari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento. Mantiene l'ordine della seduta, può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.

5. Il Presidente esercita inoltre le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie.

Art. 8

Segreteria dell'Assemblea

1. Il Segretario dell'ente svolge le funzioni di Segretario di seduta dell'Assemblea, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali e, su richiesta, con pareri scritti od orali, di regolarità tecnica sui singoli atti.

3. Nel corso della seduta il Segretario coadiuva il Presidente ai fini del regolare svolgimento della stessa, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e interviene, se richiesto, nel corso della discussione su proposte di deliberazioni sottoposte all'Assemblea.

4. L'Assemblea può scegliere uno dei suoi componenti per espletare le funzioni di Segretario unicamente per la trattazione degli oggetti in cui sia ravvisabile un caso di incompatibilità previsto dalla legge nei confronti del Segretario dell'ente. La funzione di Segretario verbalizzante è limitata e temporanea e non pregiudica la funzione giuridica, amministrativa e volitiva del componente dell'Assemblea designato a verbalizzare.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

CAPO I INSEDIAMENTO - COSTITUZIONE - DURATA - PRIMI ADEMPIMENTI

Art. 9 Esercizio delle funzioni

1. Lo Statuto disciplina la composizione dell'Assemblea, l'elezione dei componenti da parte dei Consigli comunali dei comuni dell'Unione, la durata in carica e la sostituzione dei componenti medesimi.

2. I componenti dell'Assemblea entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento dell'elezione da parte del rispettivo Consiglio comunale o, se Sindaco - componente di diritto - dall'elezione a Sindaco del Comune, ovvero in caso di surrogazione del componente elettivo, dalla data in cui il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione. L'Assemblea provvederà alla presa d'atto dei nuovi rappresentanti comunali e della composizione Assembleare.

Art. 10 Prima seduta

1. La prima seduta dell'Assemblea deve essere convocata e presieduta da un componente più anziano per età, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti effettuate dai Consigli comunali dei comuni dell'Unione. La prima seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Dopo la presa d'atto dei rappresentanti dei Comuni, la seduta dell'Assemblea prosegue con l'elezione del Presidente, del vicepresidente e degli assessori ai sensi dello Statuto e nel rispetto dell'art.32 del D.Lgs.267/2000 TU.

3. La seduta prosegue con la trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II GRUPPI ASSEMBLEARI

Art. 11

Composizione - Costituzione

1. All'interno dell'Assemblea dell'Unione sono costituiti due o più gruppi Assembleari, sia di maggioranza che di minoranza.
2. Ogni gruppo Assembleare comunica al Presidente la denominazione del medesimo, la sua composizione ed il nome del capogruppo; laddove non venga indicato tale nome, si considera capogruppo il componente più anziano di età.
3. Nel caso in cui un componente intenda distaccarsi dal gruppo di appartenenza, deve comunicare la sua decisione con atto scritto al Presidente.
4. Nel caso in cui un componente intenda rientrare in uno dei gruppi precostituiti, deve comunicare la sua decisione, con atto scritto, al Presidente, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del gruppo prescelto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 12

Funzioni del capogruppo

1. Il capogruppo rappresenta il gruppo che lo ha designato ed effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio gruppo. I componenti del gruppo che intendono dissociarsi dalla dichiarazione di voto del capogruppo devono dichiararlo espressamente.
2. Ogni risposta alle richieste del gruppo viene inviata al capogruppo, salvo diversa indicazione nell'istanza.
3. Ai capigruppo vengono trasmesse in elenco le deliberazioni adottate dalla Giunta (art.125 del TUEL). L'elenco è consegnato al domicilio elettronico del componente dell'Assemblea mediante la posta elettronica certificata (P.E.C.), nel rispetto degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale - e con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005. Con l'attivazione della casella P.E.C. l'avviso di convocazione verrà recapitato esclusivamente tramite il sistema informatico di posta elettronica certificata, pertanto, il componente dell'Assemblea è tenuto a dichiarare ogni eventuale modifica della stessa. Fino a tale comunicazione la consegna sarà validamente effettuata alla casella P.E.C. attivata e comunicata anzitempo. Nel caso in cui il capogruppo non sia in possesso della casella P.E.C. l'elenco delle deliberazioni verrà consegnato:
 - utilizzando la casella di posta elettronica istituzionale;
 - al domicilio del capogruppo soltanto qualora per oggettive ragioni sia impossibile accedere ai sistemi informatici.
4. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta dell'Assemblea, le funzioni vengono svolte da un componente designato dai componenti presenti del gruppo.

Art. 13
Sede dei gruppi Assembleari - Mezzi

1. I gruppi Assembleari dispongono, per l'esercizio delle loro funzioni, di una sede presso la sede legale dell'Unione.
2. Ai gruppi Assembleari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è garantita un'adeguata disponibilità di locali e attrezzature.

Art. 14
Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo.
2. La conferenza dei capigruppo, costituita dai capigruppo o, in caso di impedimento, da altro componente del gruppo, è presieduta dal Presidente dell'Unione.
3. La convocazione della conferenza dei capigruppo avviene a cura del Presidente dell'Unione, con la modalità da questi ritenute più consone, anche su richiesta di uno o più capigruppo.
4. La conferenza dei capigruppo ha luogo ai fini della programmazione dei lavori dell'Assemblea, della predisposizione del calendario dei medesimi, nonché ai fini dell'esame di ogni argomento che il Presidente o i capigruppo propongano di iscrivere all'ordine del giorno.
5. La conferenza dei capigruppo ha funzione consultiva, non vincolante, anche su singole proposte di deliberazioni e in relazione al coordinamento dei lavori dell'Assemblea.
6. Alla conferenza dei capigruppo, su richiesta del Presidente o anche di uno dei capigruppo, possono essere invitati gli assessori ed i responsabili dei servizi dell'Unione.
7. Le riunioni della conferenza dei capigruppo sono verbalizzate a cura del capogruppo di minore età.

Art. 15
Comunicazioni da soggetti esterni

1. Le comunicazioni da parte di soggetti esterni all'Unione destinate ai capigruppo ed ai componenti dell'Assemblea sono effettuate presso la sede legale dell'Unione (ufficio segreteria).

TITOLO III
DOVERI, DIRITTI, PREROGATIVE, POTERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

CAPO I
DOVERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

Art. 16
Partecipazione alle sedute

1. I componenti dell'Assemblea, regolarmente convocati, hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea.
2. In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata al Presidente il quale deve darne notizia all'Assemblea, nella prima seduta utile; della giustificazione si prende nota a verbale.
3. Il componente dell'Assemblea che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perché sia presa nota a verbale.

Art. 17
Congedo

1. Ogni componente può, con lettera diretta al Presidente, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute consecutive, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione. Il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 18
Decadenza

1. I componenti dell'Assemblea che non intervengano alle adunanze dell'Unione per più di un semestre, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta di un Componente dell'Assemblea nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.
- 3.

Art. 19
Obbligo del segreto

1. I componenti dell'Assemblea sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 20
Obbligo di astensione dalle votazioni

1. Il componente dell'Assemblea deve astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
2. L'obbligo di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
3. I componenti dell'Assemblea, obbligati ad astenersi, e ad assentarsi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

CAPO II
DIRITTI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

Art. 21
Prerogative dei componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea entrano in carica all'atto dell'insediamento dell'Assemblea ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dall'Assemblea la relativa deliberazione.
2. I componenti dell'Assemblea rappresentano l'intera Unione, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Ciascun componente dell'Assemblea è responsabile personalmente dei voti che esprime nei confronti dei provvedimenti discussi ed approvati dall'Assemblea dell'Unione.
4. Ogni componente dell'Assemblea, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa dell'Assemblea;
 - presentare all'esame dell'Assemblea interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Art. 22
Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. L'art. 43 del TUEL che dispone sui diritti dei Componenti dell'Assemblea comunali si applica anche ai componenti dell'Assemblea dell'Unione. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. I componenti dell'Assemblea che intendano ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato si rivolgono direttamente al Presidente, all'Assessore competente, al Segretario dell'ente, ai Responsabili degli uffici e servizi o ai Responsabili del procedimento.
3. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Unione in quanto atti pubblici,

ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

4. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) la richiesta di accesso (sia visione che estrazione di copia) dovrà essere avanzata in forma scritta e presentata all'ufficio protocollo;
- b) il componente dell'Assemblea non è tenuto a motivare la richiesta, né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato;
- c) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
- d) il componente dell'Assemblea è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge; l'eventuale violazione comporta la personale responsabilità del medesimo.

Art. 23

Condizioni e limiti dell'esercizio del diritto di informazione

1. Nel caso in cui il componente dell'Assemblea conosca gli estremi di identificazione del documento e la sua collocazione, rivolge la richiesta di visione al Responsabile della unità organizzativa che detiene il documento.
2. In tutti gli altri casi, il componente dell'Assemblea si rivolge all'ufficio di segreteria sia per conoscere gli estremi e la collocazione dei documenti, sia per sapere se l'Amministrazione possiede documenti utili rispetto a un determinato argomento.
3. Non è consentito al componente dell'Assemblea apporre alcun segno sui documenti e atti avuti in visione.
4. Il Segretario dell'ente informa nel più breve tempo possibile il componente dell'Assemblea dell'esistenza e della collocazione del documento di cui si vuole prendere visione o estrarre copia.
5. Il diritto di accesso del componente dell'Assemblea non può essere in alcun modo ostacolato.
6. Il componente dell'Assemblea, nell'esercitare il diritto d'accesso, deve comportarsi nel rispetto dei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, evitando atteggiamenti eccessivamente gravosi per l'organizzazione e per la corretta funzionalità amministrativa dell'ente.

Art. 24

Copia dei documenti

1. Il componente dell'Assemblea ha diritto di ottenere copia dei documenti richiesti, utili all'espletamento del suo mandato.
2. La richiesta, acquisita al protocollo, viene inoltrata al responsabile dell'unità organizzativa che detiene il documento e deve indicare gli estremi del documento stesso.
3. Tutte le copie degli atti richiesti sono rilasciate tramite l'invio agli indirizzi di posta elettronica di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 36.
4. I componenti dell'Assemblea non più in carica hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgono questioni che implicano loro responsabilità amministrativa, civile o penale.

Art. 25
Potere ispettivo

1. I componenti dell'Assemblea esercitano il potere ispettivo sull'attività della giunta e degli uffici e servizi dell'ente attraverso le commissioni Assembleari, ove previste, e singolarmente, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 26
Iniziative

1. Spetta a ciascun componente dell'Assemblea il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza dell'Assemblea.

2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante:

a) presentazione di proposte di deliberazione relative a oggetti di competenza dell'Assemblea, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto; la proposta di deliberazione è inviata al Presidente, che ne trasmette copia al Segretario per l'espletamento dell'istruttoria e l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge; terminato l'iter per l'istruttoria, le proposte di deliberazione di iniziativa assembleare sono inserite nel programma dei lavori per l'iscrizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni e nel rispetto, in relazione all'argomento trattato, di eventuali termini temporali dettati da organismi terzi;

b) proposta di inversione dell'ordine del giorno o di eliminazione di un suo punto;

c) proposta di valutazione del presupposto dell'urgenza nella discussione degli atti;

d) proposta sulla questione pregiudiziale o la sospensiva;

e) presentazione di emendamenti ed ordini del giorno;

f) presentazione interpellanze, interrogazioni e mozioni nonché ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

3. I componenti dell'Assemblea esercitano gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti dell'Unione.

Art. 27
Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione.

2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione.

3. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale.

4. Gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.

Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

7. L'approvazione di un emendamento contrastante con altro emendamento, fa decadere automaticamente quest'ultimo.

8. Per gli interventi mediante i quali vengono presentati emendamenti si applicano i limiti temporali previsti dal presente Regolamento.

9. Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di limitata portata e tali da non modificare la proposta originale. La valutazione è comunque riservata al Presidente della seduta.

10. Nei casi in cui gli emendamenti siano sostanziali, la proposta di deliberazione deve essere rinviata per l'acquisizione di un nuovo parere di cui all'art.49 TUEL oppure, laddove l'argomento sia di pronta soluzione, può essere richiesto un parere di conformità tecnico-legale al Segretario.

11. Il rinvio deve essere sempre soggetto a votazione e la relativa decisione è assunta a maggioranza semplice.

Art. 28

Consultazione degli atti e documenti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati di norma nei tre giorni precedenti presso la Segreteria e vengono, inoltre, contestualmente inviati via Pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i componenti dell'Assemblea.

2. In ogni caso, salvo che l'Assemblea all'unanimità decida diversamente, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva, se almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, non è stata depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

3. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati nella proposta di deliberazione e nei relativi allegati.

4. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere:

- dagli uffici dell'ente, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato;

- dal Segretario o dai Responsabili dei settori/servizi, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, con esenzione di ogni spesa o diritto.

5. Il componente dell'Assemblea ha l'obbligo di osservare il segreto, nei casi previsti dalla legge, sulle notizie e sugli atti ricevuti.

Art. 29

Indennità di presenza e rimborso spese

1. Ai componenti dell'Assemblea spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa, determinato ai sensi della normativa vigente nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione, fermo restando comunque il divieto di cumulo di più indennità per sedute tenute nell'ambito della stessa giornata, così come disposto dagli artt. 10 e 14 della L. 27.12.1985 n. 816.

2. Al Presidente è riconosciuta una indennità di funzione, nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione.
3. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
4. In caso di opzione per l'indennità dell'Unione, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l'importo spettante per la carica ricoperta nel comune di appartenenza.
5. Al Presidente che sia anche componente dell'Assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.
6. Ai componenti dell'Assemblea spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
7. Per quanto attiene il rimborso e l'indennità di missione spettanti ai Componenti dell'Assemblea dell'Unione che, per incarico dell'Assemblea o per delega del Presidente si rechino, per ragioni del loro mandato fuori dal territorio dell'Unione, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomi locali.

Art. 30 **Copertura assicurativa**

1. A tutti i componenti dell'Assemblea possono essere estese le coperture assicurative per i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 31 **Rinunce ed opzioni**

1. La rinuncia dei componenti dell'Assemblea proclamati eletti è presentata ed accettata nella prima seduta dell'Assemblea di convalida degli eletti.

Art. 32 **Dimissioni dalla carica**

1. Le dimissioni dalla carica di Componente dell'Assemblea sono presentate dal Componente medesimo, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, a tutti i componenti dell'Assemblea.
2. Le predette dimissioni, dal momento in cui vengono formalmente presentate e contestualmente assunte al protocollo generale dell'Unione, sono irrevocabili.

Art. 33

Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica

1. I componenti dell'Assemblea, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dell'Assemblea, se il decreto di nomina del commissario non prevede esplicitamente il contrario, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

TITOLO IV

LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E L'ORDINE DEL GIORNO

CAPO I

GLI AVVISI E LA CONSEGNA

Art. 34

Convocazione e presidenza della seduta

1. La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente, in caso di dimissioni del Presidente, è disposta dal Presidente dimissionario.
2. Allo stesso competerà anche la presidenza della relativa seduta dell'Assemblea.
3. La stessa procedura sarà attuata anche nel caso di presentazione e votazione della mozione di sfiducia.

Art. 35

Convocazione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione, in qualità di Presidente dell'Assemblea, stabilisce la data, l'ora ed il luogo della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea.

Art. 36

Convocazione su richiesta dei componenti e della Giunta

1. Mediante atto scritto, almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea possono chiedere che l'Assemblea sia convocata per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta al

protocollo, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti. Le questioni proposte dai componenti dell'Assemblea hanno la precedenza sulle altre.

3. L'Assemblea può essere convocata e riunita anche su richiesta della Giunta con le modalità di cui al comma 2.

Art. 37

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci, a norma di legge, Statuto e/o di Regolamento.

2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio elettronico del componente dell'Assemblea mediante la posta elettronica certificata (P.E.C.) , nel rispetto degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale - e con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005.

3. Nel caso in cui il componente dell'Assemblea non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), egli è tenuto a comunicarlo alla segreteria dell'Unione, che provvederà a fornirgliene uno gratuitamente.

4. Il componente dell'Assemblea ha, altresì, la facoltà di comunicare alla segreteria dell'Unione la volontà che gli avvisi di convocazione dell'Assemblea vengano effettuati presso un indirizzo di posta elettronica tradizionale, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla consultazione del medesimo.

5. Qualora il sistema informatico della P.E.C. o della posta elettronica tradizionale, per ragioni tecniche, non sia funzionante e sia necessario garantire i termini di convocazione, o per oggettive ragioni di impossibilità ad accedere ai sistemi informatici, l'avviso di convocazione dovrà essere notificato a ciascun componente dell'Assemblea presso il suo domicilio, od ai soggetti di cui all'art. 139 del codice di procedura penale.

6. Per domicilio del componente dell'Assemblea si intende alternativamente:

- a. il luogo di residenza anagrafica se il componente dell'Assemblea risiede nei Comuni facenti parte dell'Unione e non ha indicato altro domicilio;
- b. il luogo, ove ha eletto domicilio, purché situato entro il territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione e indicato dal componente dell'Assemblea con dichiarazione scritta, acquisita al protocollo;
- c. la segreteria dell'Unione, qualora il componente dell'Assemblea non risieda nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra.

Art. 38
Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
 - b) tipo di sessione (ordinaria, straordinaria, straordinaria urgente);
 - c) l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri previsti dal presente Regolamento;
 - d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione.
3. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso deve essere notificato ai soli componenti dell'Assemblea assenti, almeno ventiquattro ore prima della prossima seduta.

Art. 39
Termini per la convocazione dell'Assemblea

1. L'avviso di convocazione è consegnato:
 - a. 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la seduta ordinaria o per la seduta ove si tratti la modifica dello Statuto;
 - b. 3 (tre) giorni prima per la seduta straordinaria;
 - c. 24 ore (ventiquattro ore) prima per la seduta straordinaria d'urgenza.

Sono esclusi dal computo i giorni festivi.

2. Nelle prime due ipotesi di cui al comma 1 deve essere previsto il cosiddetto "giorno libero" e, pertanto, non si conta il giorno della consegna dell'avviso.
3. Per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta, va consegnato avviso almeno 24 ore (ventiquattro ore) prima.
4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, qualora il componente dell'Assemblea interessato partecipi alla riunione dell'Assemblea alla quale era stato invitato.
5. Nell'ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli componenti dell'Assemblea assenti alla prima. In tale eventualità, la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida anche con la presenza di un terzo dei componenti dell'Assemblea assegnati.

Art. 40
Avviso al pubblico

1. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, il Presidente deve darne notizia al pubblico, con apposito avviso e relativo elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da pubblicarsi all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale dell'Unione e sul sito internet istituzionale dei Comuni facenti parte dell'Unione; tale avviso dovrà essere inoltre affisso nelle bacheche e tabelloni distribuiti sul territorio almeno ventiquattro ore prima della seduta dell'Assemblea.

Art. 41
Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti

1. Qualora l'urgenza lo richieda, il Presidente può convocare l'Assemblea e/o integrare l'ordine del giorno con il solo preavviso di ventiquattro ore.
2. L'avviso deve essere notificato con le modalità già previste dal presente capo.
3. Ciascun componente dell'Assemblea può chiedere peraltro che la proposta di deliberazione sia differita ad un giorno successivo.
4. La proposta deve essere avanzata all'inizio della trattazione.
5. La proposta, per essere accolta, deve riportare l'approvazione della maggioranza dei componenti dell'Assemblea presenti. Tale decisione dovrà essere notificata agli assenti, tenendo conto che la nuova convocazione dovrà avvenire, non prima di ventiquattro ore dalla seduta precedente.

Capo II
ORDINE DEL GIORNO

Art.42
Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

1. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta, nonché gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica e quelli da trattarsi in seduta segreta.
2. Ciascun oggetto deve essere formulato in sintesi e in modo tale che il componente dell'Assemblea possa ragionevolmente rendersi conto dell'argomento da trattare.
3. L'Assemblea, su proposta del Presidente o di un componente dell'Assemblea, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, ivi compreso accorpate la discussione di oggetti distinti, che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 43
Iscrizione dei punti all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente e ai componenti dell'Assemblea.
2. Le proposte avanzate dai componenti dell'Assemblea da trattarsi in Assemblea, devono essere presentate per iscritto al Segretario dell'Unione, il quale curerà che siano protocollate, e di inoltrate al Presidente. Ogni proposta dovrà essere accompagnata da una breve relazione illustrativa ed eventualmente anche da uno schema di deliberazione, per la cui stesura potrà essere richiesta la collaborazione del Segretario e degli uffici competenti.

3. Il Presidente può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente entro 10 giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.
4. Nella seduta successiva a tale diniego, il componente dell'Assemblea, previa richiesta effettuata almeno 48 ore prima, ha diritto di fare inserire tra le comunicazioni della seduta la richiesta all'Assemblea di deliberazione in merito alla iscrizione della propria proposta nel prossimo ordine del giorno. A questo fine deve fare richiesta scritta al Presidente il quale deve immediatamente acquisire la richiesta ed eventuali allegati, nel fascicolo delle comunicazioni.
5. L'Assemblea decide a maggioranza relativa; qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, assieme ad altre che siano state eventualmente prospettate.

Art. 44

Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno

1. Tutti gli atti e gli allegati ad essi collegati relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere depositati presso la segreteria dell'Unione, nei due giorni precedenti all'adunanza, se trattasi di seduta straordinaria, e nei tre giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Sono esclusi dal computo i giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio segreteria dell'Unione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva dell'Assemblea se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma 1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati ed i relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.
5. Il Regolamento di contabilità regola e definisce specifiche modalità e formalità per il deposito degli atti di bilancio e del rendiconto nonché per la presentazione di emendamenti.

Art. 45

Pareri delle Commissioni

1. Il Presidente ed i Componenti dell'Assemblea possono richiedere il preventivo esame dei punti all'ordine del giorno da parte della Commissione competente in materia, ove costituita.

TITOLO V
SEDUTE E DISCUSSIONE

CAPO I
PREROGATIVE DEL PRESIDENTE

Art. 46

Celebrazioni - Commemorazioni - Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente può tenere celebrazioni, commemorazioni e fare comunicazioni.
2. Le comunicazioni del Presidente consistono in brevi informazioni che vengono date ai componenti dell'Assemblea per informarli su questioni, argomenti e notizie di particolare rilevanza per l'attività amministrativa o riguardanti la comunità. I componenti dell'Assemblea possono chiedere brevi chiarimenti su quanto comunicato.
3. Le comunicazioni del Presidente sono di norma effettuate a fine seduta e sono conseguentemente iscritte all'ultimo punto dell'ordine del giorno, in quanto diverse dalle comunicazioni informali di inizio seduta. Il Segretario provvede a redigere il relativo verbale da numerarsi come una normale deliberazione.

Art. 47

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente presiede le sedute dell'Assemblea.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente in carica, la presidenza spetta al Vice-Presidente e, ove, anche questi sia assente od impedito, al Componente dell'Assemblea più anziano d'età.
3. Il Presidente dell'Assemblea rappresenta l'intera Assemblea, ne tutela la dignità e le funzioni, dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione, che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare la legge, lo Statuto e il presente Regolamento; concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
4. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei diritti dei singoli componenti.
5. Il Presidente sospende i lavori dell'Assemblea in caso di tumulto, o di disordini che impediscano il regolare svolgimento dei lavori.

CAPO II SEDUTE

Art. 48

Sede

1. Le adunanze dell'Assemblea si tengono presso le sedi indicate all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 49

Sedute di prima convocazione

1. L'Assemblea è riunita validamente in prima convocazione con la presenza di metà dei componenti in carica, senza computare a tal fine il Presidente.
2. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, mediante appello nominale il numero dei componenti presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Qualora i componenti inizialmente non siano presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello e quando tale numero risulti raggiunto, il Presidente dichiara aperta la seduta ad ogni effetto.
3. Nel caso in cui trascorsi 30 (trenta) minuti da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito di nuovo l'appello venga constatata la mancanza del numero legale necessario per poter legalmente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta la seduta.
4. I componenti che entrano o che si assentano dalla seduta dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i componenti dell'Assemblea momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei componenti è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 (quindici) minuti, dopodiché viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo quest'ultimo appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei componenti presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 50

Sedute di seconda convocazione

1. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione dell'Assemblea sia andata deserta per mancanza del numero legale dei componenti, la seduta di seconda convocazione, laddove già prevista nell'invito di convocazione, si tiene almeno un'ora dopo a quella andata deserta, dandone avviso agli assenti alla seduta di prima convocazione.
2. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia già stato stabilito anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione di questa ultima deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi

previsti per la prima convocazione, con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti iscritti nell'avviso di prima convocazione.

3. Per la validità delle sedute di seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, senza computare il Presidente.

4. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno detto numero, è pure essa considerata seduta di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare.

5. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dall'Assemblea per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra interrotta per motivi diversi dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione.

6. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli della seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i componenti con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data stabilita per la seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

7. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di componenti o l'approvazione di una speciale maggioranza.

8. Qualora all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione siano presenti argomenti compresi fra i seguenti:

- a. bilanci di previsione, Documento Unico di Programmazione (DUP), programma triennale dei lavori pubblici;
- b. rendiconto della gestione;
- c. regolamenti;
- d. istituzione e ordinamento dei tributi;
- e. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- f. costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
- g. assunzione diretta dei pubblici servizi;
- h. costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- i. partecipazione a società di capitali;
- j. emissione di prestiti obbligazionari;
- k. esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal revisore del conto;

l'Assemblea provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei componenti dell'Assemblea. In caso contrario gli stessi sono rinviati ad altra seduta di prima convocazione.

Art. 51 **Sedute segrete**

1. L'adunanza dell'Assemblea si tiene in forma segreta, senza la presenza del pubblico, per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Sono previsti i seguenti casi di segretezza:
 - a. quando il Presidente o l'Assemblea stessa, con provvedimento adeguatamente motivato, in relazione all'interesse dell'Unione, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b. quando si tratti di discutere e deliberare su questioni concernenti persone, che non comportino apprezzamenti o meriti, e cioè quando comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse;
 - c. quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla legge o dalle superiori autorità.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per i terzi, la sua discussione pubblica, e sia necessario il passaggio alla seduta segreta, vi provvede il Presidente con propria pronuncia.
5. La proposta per il passaggio alla seduta segreta può essere formulata dal Presidente, da un componente dell'Assemblea o dal Segretario, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
6. Durante la seduta segreta possono restare in aula soltanto il Presidente, i componenti dell'Assemblea, gli Assessori e il Segretario, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 52

Sedute aperte

1. Quando particolari esigenze di tipo sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente può indire l'adunanza "aperta" dell'Assemblea, nella sua sede abituale o in altra sede.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati parlamentari, rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, di altri comuni e altri enti, forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, organismi di categoria, organismi di partecipazione popolare, interessati ai temi da discutere.
3. In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei componenti dell'Assemblea, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano all'Assemblea gli orientamenti degli enti e organismi e forze rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte dell'Assemblea non possono essere adottate deliberazioni o atti che comportino spese a carico del bilancio.
5. Qualora tali riunioni dell'Assemblea si concludano con la proposta di una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione o, infine, con la nomina di una commissione per rappresentare ad altre autorità ed enti gli intendimenti dell'Assemblea sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i componenti dell'Assemblea, con esclusione degli altri presenti.

Art. 53
Inizio della seduta

1. La seduta ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Appena raggiunto il numero legale il Segretario comunale ne informa il Presidente e procede all'appello dei presenti. .
3. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 54
Verifica del numero legale

1. Il Presidente è tenuto a verificare nel corso della seduta se l'Assemblea sia o meno in numero legale.
2. Ogni componente dell'Assemblea può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.
4. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente procede secondo quanto disposto dal precedente art.64.

Art. 55
Comportamento dei componenti dell'Assemblea

1. I componenti nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata/personale e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Il Presidente richiama all'ordine il componente dell'Assemblea che turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, effettua comportamenti non consoni al decoro delle istituzioni, o lede i principi affermati nei precedenti commi.
4. Il componente che, dopo il secondo richiamo all'ordine da parte del Presidente nella stessa seduta, non si attiene alle osservazioni rivoltegli dal Presidente, è privato del diritto di intervenire fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il componente dell'Assemblea contesta la decisione, l'Assemblea decide votando senza ulteriore discussione.

Art. 56
Comportamento del pubblico – Tumulto in aula

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai componenti o sulle decisioni adottate dall'Assemblea.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia locale.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai componenti se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente invitate a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
6. Il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di coloro che ostacolano la regolare prosecuzione della seduta. Nel caso in cui il pubblico non ottemperi all'ordine di sgomberare l'aula, il Presidente dichiara momentaneamente sospesa la riunione uscendo dall'aula.
7. Tornato in aula, il Presidente, laddove constatati che i disordini non si sono interrotti, dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse o la dichiara definitivamente sospesa. In tale ultimo caso, l'Assemblea sarà riconvocata, con le modalità stabilite dal Regolamento, ai fini del completamento dei lavori.

CAPO III
ORDINE DEI LAVORI

Art. 57
Argomenti ammessi alla trattazione

1. L'Assemblea non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo le eccezioni previste dal presente Regolamento.

Art. 58
Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti secondo la sequenza della iscrizione stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Presidente può proporre una inversione nella trattazione degli argomenti. Tale facoltà è riservata anche ai singoli componenti dell'Assemblea. La proposta di inversione deve essere approvata a maggioranza dei presenti.

Art. 59
Norme per la discussione generale

1. Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno.
2. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti viene iniziato sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.
3. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Presidente o di suo delegato.
4. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
5. Nessun intervento, laddove contenuto nei limiti fissati dal presente Regolamento, può essere interrotto con la motivazione che potrà essere terminato in una successiva seduta.
6. Nel corso del dibattito, ogni componente dell'Assemblea ha la facoltà di intervenire per porre questioni pregiudiziali sospensive, per richiamo al Regolamento, con interventi da contenersi nel tempo più breve possibile e comunque non oltre i cinque minuti.
7. Ultimati gli interventi, il Presidente, dopo aver previamente chiesto se ci sono interventi aggiuntivi, mette in votazione la proposta.

Art. 60
Termini degli interventi

1. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun componente dell'Assemblea può prendere la parola per 3 volte rispettando i seguenti termini: la prima volta per non più di 5 (cinque) minuti, la seconda per non più di 3 (tre) minuti solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore e la terza, destinata alla dichiarazione di voto, per non più di due minuti.
2. I termini previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio di previsione, al rendiconto e per i regolamenti. In ogni altra occasione termini più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso all'Assemblea all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.
3. Il Presidente, dopo aver richiamato alla conclusione, toglie la parola al componente dell'Assemblea che non rispetta i predetti termini.
4. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Presidente o l'Assessore competente in materia intervengono per precisare e per dichiarare la posizione della Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, per non più di 5 (cinque) minuti.
5. Qualora la discussione si protragga oltre le quattro ore, il Presidente su richiesta della maggioranza dei componenti presenti in aula dispone la sospensione dell'Assemblea per almeno trenta minuti.

Art. 61
Questione pregiudiziale o sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun componente dell'Assemblea può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.
2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta di almeno tre componenti ed è sottoposta immediatamente alla determinazione dell'Assemblea.
4. Gli interventi non possono superare i 5 (cinque) minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide l'Assemblea, senza discussione, a maggioranza dei presenti.

Art. 62
Mozione d'ordine

1. Ogni componente dell'Assemblea può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra.
3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, laddove ritenuta ammissibile, decide su di essa, salvo opposizione.
4. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, l'Assemblea decide con la maggioranza dei componenti presenti, sentito un componente dell'Assemblea a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI AI LAVORI

Art. 63
Ammissione di rappresentanti dell'Unione e di funzionari in aula

1. Il Revisore dei conti può partecipare ai lavori dell'Assemblea in tutte quelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione del conto consuntivo e, più in generale, ogni qualvolta, nell'ambito delle competenze e delle funzioni attribuite ai Revisori, lo richieda il Presidente, l'Assemblea nel suo complesso e/o almeno un componente dell'Assemblea. Tale facoltà è esercitabile, da parte dei componenti dell'Assemblea, mediante motivata richiesta da inoltrare al Presidente.
2. Il Presidente può invitare, per relazionare od assistere i relatori, i presidenti di società a partecipazione pubblica, di istituzioni, i rappresentanti dell'Unione in seno ad enti, consorzi, nonché

consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni o studi elaborati per conto dell'amministrazione dell'Unione.

Art. 64

Partecipazione di dirigenti e/o responsabili di servizio dell'Unione

1. Il Presidente può altresì convocare, per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea, anche dirigenti e/o responsabili dei singoli servizi, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.
2. Qualora, nel corso della seduta, sulla proposta di delibera, vengano proposte ed accettate modifiche che richiedano l'espressione di un nuovo parere, il Presidente ne curerà l'acquisizione, ove possibile contestualmente, da parte dei soggetti tenuti a darli.

Art. 65

Partecipazione ai lavori del Segretario

1. Il Segretario partecipa ai lavori dell'Assemblea, ne redige il verbale, eventualmente coadiuvato anche dal Vice Segretario, laddove istituito. Il Segretario potrà, altresì, avvalersi di personale della segreteria.
2. Qualora, nel corso della seduta, siano presentati emendamenti alla proposta iniziale, il Presidente richiede il parere di legittimità al Segretario. Se gli emendamenti proposti richiedono un ulteriore esame che il Segretario non può effettuare all'istante o che comunque investano anche la regolarità tecnica, propone il rinvio della trattazione del punto in altra seduta.
3. Parimenti, qualora l'emendamento interessi sia le entrate che le uscite del bilancio ed il Responsabile, cui spetta fornire il parere e dare la relativa attestazione di copertura finanziaria, non sia presente in aula, il Presidente propone il rinvio dell'argomento in discussione.

CAPO V LE VOTAZIONI

Art. 66

Nomina ed attribuzioni degli scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Componenti dell'Assemblea, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
3. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
4. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

5. Le schede della votazione, risultanti regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte, a cura del Segretario.
6. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
7. Nelle votazioni palesi l'assenza o il mancato intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Art. 67

Votazione per divisione

1. E' possibile, a richiesta di almeno due componenti dell'Assemblea, procedere a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, l'Assemblea deve esprimersi con votazione complessiva finale. Analoga procedura potrà essere adottata anche per l'approvazione di ordini del giorno.

Art. 68

Astensione obbligatoria da attività collegate con l'ente

1. I componenti dell'Assemblea debbono astenersi dal prendere parte, direttamente od indirettamente, in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardante l'Unione, le aziende, i consorzi, le istituzioni e le società per azioni od organismi dalla stessa dipendenti, amministrati, o comunque soggetti a vigilanza.

Art. 69

Maggioranze richieste

1. Le maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte di deliberazione sono le seguenti:
 - a. maggioranza qualificata o speciale;
 - b. maggioranza assoluta;
 - c. maggioranza relativa;
2. E' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti dell'Assemblea assegnati all'Unione per l'adozione degli Statuti e delle relative modifiche.
3. Per l'approvazione di tutte le proposte per le quali la legge, lo Statuto o il Regolamento non prescrivano la maggioranza qualificata o la maggioranza assoluta è sufficiente la maggioranza relativa, costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti.
4. La maggioranza assoluta è costituita dalla metà più uno dei componenti dell'Assemblea assegnati all'Ente. La maggioranza relativa è costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 70

Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 71

Esito delle votazioni

1. I componenti dell'Assemblea che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
2. I componenti dell'Assemblea che non partecipano alla votazione, debbono assentarsi dall'aula, previa comunicazione, e non si computano nel numero dei presenti.
3. Le schede bianche, o non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta all'Assemblea solo in una adunanza successiva.

Art. 72

Votazioni per il bilancio e i mutui

1. Il bilancio di previsione e l'assunzione di mutui devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea assegnati.

Art. 73

Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
3. È consentita l'adozione di sistemi elettronici.

Art. 74

Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun componente dell'Assemblea possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
2. La votazione palese è la regola e può effettuarsi:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano.
- 3. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.
- 4. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I componenti che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i componenti che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i componenti che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
- 5. Se un componente dell'Assemblea presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto viene considerato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo egli alla formazione del numero legale.

Art. 75 **Votazione segreta**

- 1. La votazione è segreta quando si svolge secondo modalità tali da garantire l'impossibilità di associare al contenuto del voto il nome del componente che l'ha espresso.
- 2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da un capogruppo e deliberata dall'Assemblea.
- 3. Essa è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 4. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
- 5. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a. se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b. se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso indicando sulla scheda il cognome o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
 - c. chi intende astenersi consegna scheda bianca;
 - d. chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - e. le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario;
 - f. le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
 - g. subito dopo la proclamazione del risultato le schede vengono distrutte.

Art. 76 **Astensione facoltativa**

- 1. Il componente dell'Assemblea che intende astenersi dal voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.
- 2. Il componente dell'Assemblea che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene considerato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale.

Art. 77
Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente Regolamento dispongano diversamente.
2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

Art. 78
Nomine di rappresentanti dell'Assemblea

1. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, l'Assemblea provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato.
2. Nel caso di cui al comma 1, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.

Art. 79
Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione

1. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori nominati in base al presente Regolamento, annuncia l'esito del voto.
2. Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.
3. Nelle votazioni segrete mediante schede gli scrutatori:
 - a. terminata la raccolta delle schede, accertano il numero delle schede immesse nell'urna che deve corrispondere al numero dei presenti e votanti, detratti coloro che, comunque, hanno rifiutato di consegnare la scheda;
 - b. accertano il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle schede bianche;
 - c. accertano la nullità delle schede non leggibili, di quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, di quelle contenenti parole o frasi sconvenienti, di quelle che non consentono di individuare il voto espresso e di quelle che esprimono un voto non ammesso dalle norme vigenti.
4. Dello scrutinio delle votazioni segrete viene redatto un sintetico verbale, eventualmente avvalendosi di un prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato immediatamente al Presidente per la proclamazione di cui al successivo comma 7.
5. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal processo verbale della seduta.
6. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.
7. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.

TITOLO V
FATTO PERSONALE - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI -
RISOLUZIONI - ORDINI DEL GIORNO

CAPO I
FATTO PERSONALE - INTERROGAZIONI - RISOLUZIONI - INTERPELLANZE

Art. 80
Fatto personale

1. Il fatto personale sussiste quando un componente dell'Assemblea venga accusato di comportamento scorretto o quando gli vengano attribuite opinioni diverse dalle proprie.
2. Il componente dell'Assemblea che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso consista.
3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della richiesta.
4. Nel caso in cui il Presidente ritenga che sussista il fatto personale, il componente dell'Assemblea può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.
5. Qualora il componente dell'Assemblea lamenti una lesione della sua onorabilità, può chiedere, con l'intervento di cui al comma 4, la costituzione di un comitato composto da tre componenti dell'Assemblea che giudichi sulla verità dei fatti che gli sono stati attribuiti, lesivi della onorabilità.
6. L'Assemblea decide con votazione segreta la costituzione del comitato, senza discussione e seduta stante; qualora l'Assemblea abbia deliberato a favore della costituzione, il Presidente ne nomina i componenti, tra cui deve essere obbligatoriamente presente un componente del gruppo di minoranza.

Art. 81
Presentazione delle interrogazioni, mozioni, risoluzioni

1. I componenti dell'Assemblea possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni, e proporre risoluzioni, su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti particolari rilievo, sono presentati almeno 24 ore prima della seduta, al Presidente. E' facoltà dell'Assemblea con votazione adottata all'unanimità dai componenti dell'Assemblea presenti, autorizzare la presentazione direttamente durante l'adunanza.

Art. 82
L'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, e se il fatto risulta vero, quali provvedimenti ha già adottato od intenda adottare, l'amministrazione.
2. Il Presidente può dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, ne prende atto e si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro la seduta successiva all'Assemblea.

Art. 83
Le interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione od i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Per la presentazione delle interpellanze, si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.
3. Le interpellanze possono essere altresì discusse nella competente Commissione, ove costituita, nel qual caso non vengono discusse in Assemblea.

Art. 84
Norme comuni a interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono formulate per iscritto al Presidente ed acquisite al protocollo; devono essere sottoscritte da almeno un componente dell'Assemblea che assume la veste di presentatore, il presentatore è anche il primo firmatario.
2. Gli assessori non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. I componenti dell'Assemblea devono specificare nell'interrogazione o nell'interpellanza se intendono trattare l'argomento in Assemblea o per iscritto.
4. Allorquando sia richiesta risposta scritta, il Presidente o l'assessore competente per materia rispondono all'interrogazione o all'interpellanza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione al protocollo.
5. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di interpellanze e di interrogazioni da trattare in Assemblea, non sia prevista alcuna convocazione dell'Assemblea, il Presidente o l'assessore competente per materia, entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni, provvede comunque a rispondere per iscritto direttamente al componente presentatore. In ogni caso tali interpellanze ed interrogazioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta Assembleare utile.
6. I componenti dell'Assemblea proponenti possono richiedere che la propria interrogazione o interpellanza sia riconosciuta urgente.
7. Sulle richieste di urgenza decide il Presidente in considerazione di accadimenti di particolare gravità o rilevanza.

8. Alle interrogazioni e interpellanze che, su richiesta, vengono dichiarate urgenti dal Presidente, verrà data risposta scritta dal Presidente o dall'assessore competente per materia, entro il termine di cinque giorni dalla data di presentazione al protocollo e, nel caso di richiesta di discussione in aula, in seduta Assembleare anche appositamente convocata entro il termine di cinque giorni dalla data di presentazione al protocollo.
9. Le interrogazioni e le interpellanze vengono, di regola, trattate all'inizio di una seduta dell'Assemblea.
10. Le interrogazioni e le interpellanze su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte congiuntamente, dando precedenza allo svolgimento delle interpellanze.
11. Ciascun componente dell'Assemblea non può presentare per la stessa seduta più di due tra interpellanze e interrogazioni.
12. Le interrogazioni o le interpellanze vengono trattate nelle sedute di Assemblea per un tempo non superiore complessivamente a 15 (quindici) minuti.
13. La lettura o l'illustrazione dell'interrogazione o dell'interpellanza viene fatta in un tempo contenuto in 5 (cinque) minuti dal presentatore e primo firmatario; in caso di sua assenza, la svolge il secondo firmatario e così via sino ad esaurimento, salvo che tra gli stessi non sia intervenuto diverso accordo.
14. La risposta viene data dal Presidente o dall'assessore competente per materia e sarà contenuta in 5 (cinque) minuti.
15. La risposta può dare luogo a replica da parte di uno solo dei firmatari e dovrà essere contenuta in 3 (tre) minuti; alla replica può seguire ulteriore risposta da parte del Presidente per altri 2 (due) minuti.
16. Dopodiché il presentatore e primo firmatario o, in caso di assenza, altro firmatario individuato dai sottoscrittori, può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta.

Art. 85

Discussione delle interpellanze e trasformazione in mozioni

1. L'interpellanza viene illustrata dal primo firmatario e ad essa viene data risposta dal Presidente dell'Unione.
2. Se l'interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione.

CAPO II

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 86

La mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza dell'Assemblea dell'Unione e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene

iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella in cui avviene la presentazione.

2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme del presente Regolamento.

3. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito dell'Assemblea, l'adozione di un voto deliberativo.

Art. 87

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni purché presentate fuori dai termini per la convocazione delle sedute dell'Assemblea, e svolte secondo l'ordine della loro presentazione.

2. La mozione viene illustrata all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 (dieci) minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun componente dell'Assemblea può partecipare non più di una volta, per non più di 5 (cinque) minuti. Il componente dell'Assemblea che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente 5 (cinque) minuti. Al termine, nei casi previsti dal comma 1 lettere a) e b), il Presidente, o l'assessore competente per materia, esprime la posizione della giunta, per non più di 10 (dieci) minuti. Subito dopo la mozione viene posta in votazione.

3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

4. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione, senza particolari formalità, solo le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo.

Art. 88

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati.

Art. 89

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 90

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo

componente dell'Assemblea, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 91

Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici economici e sociali di carattere generale.
2. Il componente dell'Assemblea proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno al Presidente ed ai componenti dell'Assemblea, ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.
3. Ogni componente dell'Assemblea può intervenire al fine di precisare le singole previsioni, nel limite di cui al 3° comma dell'art. 38. A conclusione del dibattito riassunto dal Presidente, si procederà alla votazione conclusiva.

Art. 92

Ritiro di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere ritirate in ogni momento con una dichiarazione di tutti i firmatari.
2. Sono considerate decadute le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni se nessuno dei firmatari è presente all'inizio dello svolgimento, tranne nel caso in cui l'assenza sia giustificata.

TITOLO VI

LE DELIBERAZIONI E LE VERBALIZZAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 93

Chiusura della discussione: dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti dell'Assemblea che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica, propria o del relatore e le controrepliche, dichiara

chiusa la discussione.

2. Successivamente, la parola può essere concessa per le eventuali dichiarazioni di voto, ai componenti dell'Assemblea che ne facciano richiesta, per la durata non superiore, per ogni componente dell'Assemblea, a cinque minuti.
3. I componenti dell'Assemblea che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti dell'Assemblea che dichiarano di non partecipare alla votazione, sono dichiarati astenuti, se non si allontanano dall'aula.
4. I componenti dell'Assemblea non possono più intervenire allorchè è iniziata la votazione.
5. Dopo che è stato proclamato il risultato, non possono più chiedere la parola per poter ritornare sullo stesso argomento, nel corso della seduta.

Art. 94

Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Quando, all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, l'Assemblea dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i componenti dell'Assemblea almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che viene considerata seduta di prima convocazione.

CAPO II

LE VERBALIZZAZIONI

Art. 95

Redazione del verbale

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dall'Assemblea.
2. Il Segretario o chi legalmente lo sostituisce, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze.
3. Per la stesura degli stessi, il Segretario può essere coadiuvato da impiegati della Segreteria od anche da personale esterno addetto alle operazioni di registrazione e trascrizione dello svolgimento della seduta.

Art. 96 Contenuto del verbale

1. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei componenti, indicando i presenti e gli assenti all'appello di apertura, l'annotazione dei componenti giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso l'Assemblea può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;
 - c) indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo componente dell'Assemblea;
 - d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
 - e) far constare le forme delle votazioni seguite;
 - f) gli interventi e le dichiarazioni fatte dai componenti nel corso della discussione sono riportati in sintesi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento del proprio intervento in forma integrale, essi devono essere già dotati del testo scritto firmato e devono fornirne copia al Segretario entro 24 ore dalla seduta;
 - g) i verbali delle sedute segrete sono redatti in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
2. Sono consentite le registrazioni delle sedute dell'Assemblea effettuate dall'Unione con mezzi elettromeccanici e/o digitali e/o audiovisivi ai fini della sola attività documentale istituzionale dell'ente.
3. Le eventuali registrazioni di cui al comma precedente, aventi esclusivamente la finalità di supporto all'attività di verbalizzazione del Segretario, non hanno alcun valore legale e/o probatorio non essendo in nessun modo sostitutive e/o integrative della verbalizzazione di cui al primo comma del presente articolo.
4. I verbali sono sottoposti ad approvazione dell'Assemblea normalmente nella prima seduta successiva. Al riguardo i verbali vengono messi a disposizione dei componenti nei tempi previsti dal presente Regolamento. All'inizio della riunione il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese. Quando un componente lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni o rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto quanto si intende sia inserito nel verbale. Nel formulare le proposte di integrazione o rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella l'Assemblea per conoscere se vi siano opposizioni alla integrazione o rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un componente a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di rettifica. Delle proposte di integrazione o rettifica approvate, si prende atto nel verbale delle adunanze in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione

a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario dell'ente e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di integrazione o rettifica sono state approvate.

Art. 97

Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei componenti dell'Assemblea tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Ogni qualvolta che un componente dell'Assemblea lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni.
3. Ultimata la lettura, il Presidente chiede all'Assemblea se vi siano osservazioni relative al verbale. Ove nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
4. Se un componente dell'Assemblea intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata.
6. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella l'Assemblea per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
7. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica viene approvata.
8. Gli originali dei processi verbali delle sedute dell'Assemblea sono depositati nell'archivio, a cura del Segretario. Il Segretario provvede al rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti

Art. 98

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio, nel termine massimo di trenta giorni dalla loro adozione.
3. Le deliberazioni sono altresì pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione, alla relativa sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 99

Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni divengono esecutive trascorsi i termini stabiliti dalla legge.
2. In caso di urgenza, l'Assemblea, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati, delibera la immediata eseguibilità, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO VII
PROCEDURE PARTICOLARI

CAPO I
MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 100
Proposta di mozione di sfiducia

1. Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
3. Almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea assegnati può proporre mozione di sfiducia solo nei confronti dell'intera Giunta.
4. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dai presentatori, è presentata al Presidente e viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. La mozione di sfiducia è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

TITOLO VIII
LE COMMISSIONI

CAPO I
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 101
Istituzione delle commissioni

1. L'Assemblea può istituire nel suo seno commissioni consultive, determinando il numero di esse, le materie di loro competenza, il numero dei rappresentanti che le compongono.
2. Le commissioni restano in carica fino all'elezione della nuova Assemblea.
3. Ai componenti di diritto delle Commissioni disciplinate al presente titolo, ivi compresi quelli che partecipano alle riunioni su delega dei componenti di diritto, compete per ogni seduta valida, il gettone di presenza nella stessa misura fissata per i componenti dell'Assemblea dell'Unione.
4. Per i componenti delle Commissioni vige il divieto di cumulo di più indennità per sedute tenute nell'ambito della stessa giornata così come disposto dagli artt. 10 e 14 della L. 27.12.1985, n. 816.

Art. 102

Composizione ed elezione

1. Ogni Commissione è composta da un numero dispari di rappresentanti, numero da definirsi dall'Assemblea.
2. All'Assemblea è altresì demandata la proposta sulle materie di cui all'art. 101, nonché quella relativa alla ripartizione, secondo i criteri di cui al successivo comma.
3. Le Commissioni sono composte in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi, formalmente costituiti e la loro rappresentatività.
4. L'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea in seno alle Commissioni avviene con votazione segreta.
5. I componenti la commissione possono delegare ad altri appartenenti allo stesso gruppo di sostituirli, in una specifica riunione. Dell'avvenuta sostituzione è fatta menzione nel processo verbale.
6. I componenti dell'Assemblea possono far parte di più commissioni contemporaneamente.
7. Ogni componente dell'Assemblea e il Presidente possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non fanno parte. Dell'avvenuta partecipazione è fatta menzione nel processo verbale.
8. Ogni gruppo può sostituire i propri rappresentanti nelle relative commissioni. A tal fine, a firma congiunta di tutti i componenti del gruppo consiliare di che trattasi, il capo-gruppo ne dà comunicazione formale al Presidente il quale provvederà a darne notizia al Presidente della Commissione nonché all'Assemblea per la presa d'atto.
9. La sostituzione decorre, in ogni caso, dalla data di comunicazione del Presidente al Presidente della Commissione.
- 10.

Art. 103

Prima seduta e costituzione delle commissioni

1. Il Presidente, o un rappresentante da lui delegato, entro venti giorni dalla costituzione delle Commissioni, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna commissione al solo fine di insediarla e di consentire la elezione del suo Presidente.
2. Nella prima riunione non sono ammesse deleghe e la partecipazione di componenti dell'Assemblea non componenti la commissione.
3. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuto insediamento delle commissioni, della elezione dei presidenti e dei vice presidenti e di ogni successiva variazione.

Art. 104

Presidenza

1. Le commissioni eleggono nel loro seno il Presidente fra i componenti della stessa.
2. Il Presidente, dopo la sua elezione, può avvalersi della facoltà di nominare un Vice-Presidente il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, o del Vice-Presidente, qualora il Presidente si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma, le riunioni della commissione sono presiedute dal rappresentante più anziano d'età fra i presenti.

Art. 105

Convocazione della commissione

1. Il Presidente, convoca la commissione e ne formula il relativo ordine del giorno.
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al Presidente e al componente dell'Assemblea competente per materia.
3. Le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta dell'Assemblea.
4. Qualora una deliberazione necessiti della consultazione della commissione, se il Presidente formalmente invitato dal Presidente dell'Unione a convocare la commissione non provvede e/o la commissione non viene convocata entro 5 giorni, si può prescindere dal parere.
5. Previa richiesta scritta del componente la Commissione, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, all'indirizzo specificato dal richiedente.
6. Il componente la Commissione che abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, è tenuto a trasmettere la ricevuta di ritorno. In ogni caso, anche in mancanza, per qualsiasi causa, di inoltro della ricevuta di ritorno, la convocazione si intende perfezionata.

Art. 106

Funzioni referenti delle commissioni

1. Le commissioni, ove costituite, riferiscono all'Assemblea, con una o più relazioni scritte, e/o oralmente, sulle deliberazioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, piani generali e settoriali e relativi programmi di attuazione.
2. Le commissioni esaminano le proposte di deliberazione dell'Assemblea qualora lo richiedano il Presidente o i componenti dell'Assemblea ed entro un termine stabilito.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che il parere sia stato reso, l'Assemblea può prescindere dal parere.
4. L'Assemblea può, altresì, deliberare a maggioranza dei presenti che l'esame della proposta prosegua in successiva seduta, dopo aver acquisito il parere della commissione.
- 5.

Art. 107

Funzioni di indagine e studio e poteri di iniziativa

1. La commissione, su richiesta del Presidente o dell'Assemblea o di propria iniziativa, compie indagini e studi su questioni di interesse dell'Unione che rientrano nella propria competenza, e comunica all'Assemblea mediante un documento scritto i risultati di essi, indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.

2. Il Presidente, entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati della indagine, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della commissione.

3. Al termine della discussione, l'Assemblea adotta una mozione sui risultati dell'indagine e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione, stabilendo altresì entro che termine dovranno essere iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 108 **Funzioni redigenti**

1. L'Assemblea può affidare alle commissioni funzioni redigenti dei regolamenti, dei documenti di indirizzo della stessa. In questo caso, previa una relazione della commissione, l'Assemblea può votare senza dare corso alla discussione generale.

2. La discussione generale può essere richiesta qualora lo richieda almeno un componente dell'Assemblea

Art.109 **Poteri delle commissioni**

1. La commissione nel compiere indagini e studi ha il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i funzionari dell'Amministrazione, avendo riguardo esclusivamente per quanto riguarda il giorno e l'ora della audizione e luogo.

2. Qualora debba conoscere o comunque venga a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute della commissione in cui vengono conosciute tali notizie non possono essere pubbliche e i componenti dell'Assemblea sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 110 **Svolgimento dei lavori**

1. La commissione è validamente riunita se sono presenti la metà dei componenti.

2. Trascorsi trenta minuti dal tempo stabilito nell'avviso di convocazione per l'inizio della riunione, la commissione può cominciare la discussione, purché siano presenti almeno un terzo dei componenti. La commissione non può adottare alcuna decisione se non è presente la metà dei componenti.

3. Nel caso manchi il numero legale ai sensi dei commi 1 e 2, il Presidente lo dichiara e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

4. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle commissioni per quanto compatibili le disposizioni del presente Regolamento relative allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

5. Il Presidente e i componenti dell'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle commissioni di cui non sono componenti e i componenti dell'Assemblea competenti, se

richiesti dalla commissione, hanno l'obbligo di partecipare.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, gruppi enti e organizzazioni interessati, e qualsiasi altra persona che le commissioni ritengano possa offrire contributi utili.

7. Il Presidente dell'Assemblea coordina, d'intesa con i rispettivi Presidenti, l'attività delle Commissioni.

8.

Art. 111

Segreteria delle commissioni

1. Alla segreteria di ogni commissione è assegnato un dipendente dell'Unione, di adeguata qualifica funzionale, designato dal Segretario e che svolge funzioni di verbalizzante.

Art. 112

Verbale delle sedute delle commissioni

1. I verbali, redatti dal funzionario di cui all'art. 82, contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione.

2. Il verbale è approvato nella seduta successiva.

3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della commissione, al Presidente ed ai componenti dell'Assemblea.

Art. 113

Avvisi di convocazione e pubblicità delle sedute

1. A tutte le commissioni disciplinate dal presente Capo si applicano, fatte salve le diverse determinazioni assunte dalle singole Commissioni, le disposizioni di cui al precedente Tit. III, Capo I.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo il caso di cui al comma 2 dell'art. 80 e il caso in cui la maggioranza assoluta della commissione deliberi con atto motivato di discutere in segreto, per motivi di opportunità.

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 114

Commissioni speciali

1. L'Assemblea può costituire per oggetti specifici commissioni speciali.

2. Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la commissione speciale è sciolta di diritto.
3. La delibera dell'Assemblea con la quale è costituita la commissione speciale regola il funzionamento della stessa.
- 4.

Art. 115
Commissione speciale d'inchiesta

1. L'Assemblea, su proposta di almeno un componente dell'Assemblea e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, costituisce commissioni speciali d'inchiesta sull'operato dell'Amministrazione e di enti e organizzazioni dipendenti.
2. La commissione può compiere ispezioni e perquisizioni sui luoghi e sulle cose, può acquisire d'autorità documenti detenuti dall'Amministrazione e da enti e organizzazioni dipendenti, ha il potere di interrogare tutti i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti e organizzazioni dipendenti, i quali tutti hanno l'obbligo di rispondere.
3. La commissione d'inchiesta termina i suoi lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale può eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione viene distribuita a tutti i componenti dell'Assemblea e posta in discussione entro il termine massimo di un mese dalla sua pubblicazione.
4. La Presidenza della predetta commissione spetta, di diritto, ad un rappresentante di un gruppo minoritario, fatti salvi comunque i criteri di proporzionalità.
5. Alle commissioni d'inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle altre commissioni.

TITOLO IX
NORME DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITA'

CAPO I
RINVIO

Art. 116
Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:
 - le leggi ed i regolamenti nazionali in materia;
 - i regolamenti dell'Unione in quanto applicabili.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate precedenti disposizioni e norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

CAPO II
PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 117

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione ovvero immediatamente qualora la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 118

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Unione.